

---

***Ulteriori chiarimenti in materia di responsabilità solidale nell'appalto.***

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 2/E del 1 marzo 2013, è intervenuta per chiarire i dubbi interpretativi relativi alla disciplina della c.d. solidarietà fiscale nell'ambito dei contratti di appalto introdotta dalla legge n. 134/2012.

In particolare, sono stati forniti chiarimenti circa l'ambito di applicazione della normativa in oggetto.

➤ **Ambito oggettivo di applicazione.**

Le disposizioni relative alla solidarietà fiscale si devono intendere **applicabili ai soli contratti di appalto e subappalto di opere e servizi**; restano invece **esclusi** dal campo di applicazione della normativa in esame:

- (i) gli appalti di fornitura di beni;
- (ii) il contratto d'opera;
- (iii) il contratto di trasporto;
- (iv) il contratto di subfornitura, disciplinato dalla legge 18 giugno 1998 n. 192;
- (v) le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.

I contratti interessati dalla nuova normativa sono quelli **stipulati o rinnovati successivamente al 12 agosto 2012.**

➤ **Ambito soggettivo di applicazione: esclusioni.**

Sono escluse dall'applicazione della norma:

- (i) le stazioni appaltanti di cui all'art. 3 comma 33 del codice dei contratti pubblici;

Via Monte Napoleone, 18 20121 Milano Tel. +39 02 76 45 771 Fax +39 02 78 35 24	Via dei Due Macelli, 47 00187 Roma Tel. +39 06 678 4778 Fax +39 06 678 3915	Via Cesare Battisti, 33 40123 Bologna Tel. +39 051 644 0604 Fax +39 051 333 126
---	--	--

- (ii) le persone fisiche prive di soggettività passiva ai fini IVA;
- (iii) i condomini.

➤ Attestazione della regolarità fiscale in ipotesi particolari

In relazione alle modalità con cui può essere fornita l'attestazione della regolarità fiscale l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la stessa può essere fornita:

- (i) in **modo unitario**, in caso di **più contratti** intercorrenti **tra le medesime parti**;
- (ii) con **cadenza periodica**, fermo restando che **al momento del pagamento** deve essere **attestata la regolarità di tutti i versamenti scaduti a tale data**.
- (iii) per i pagamenti che non consentono l'**immediata disponibilità della somma** al beneficiario (es.: bonifico), l'attestazione deve coprire i versamenti fiscali **scaduti alla data della disposizione di pagamento** (e non a quella di accredito);
- (iv) in caso di **cessione del credito** da parte dell'appaltatore o subappaltatore, l'Agenzia delle Entrate, seguendo le indicazioni già fornite dalla Ragioneria generale dello Stato in materia di cessione del credito nell'ambito della disciplina sui pagamenti delle P.A., ritiene sufficiente l'attestazione della regolarità dei versamenti all'Erario **al momento in cui il cedente** (appaltatore o subappaltatore) **dia notizia della cessione al debitore ceduto** (committente o appaltatore).

Per ulteriori informazioni:

**Avv. Enrico Sisti**     [e.sisti@rucellaieraffaelli.it](mailto:e.sisti@rucellaieraffaelli.it)

**Avv. Andrea Pocci**     [a.pocci@rucellaieraffaelli.it](mailto:a.pocci@rucellaieraffaelli.it)

Via Monte Napoleone, 18 20121 Milano Tel. +39 02 76 45 771 Fax +39 02 78 35 24	Via dei Due Macelli, 47 00187 Roma Tel. +39 06 678 4778 Fax +39 06 678 3915	Via Cesare Battisti, 33 40123 Bologna Tel. +39 051 644 0604 Fax +39 051 333 126
---	--	--